***Circolare n°25***  *VA Roma,29 Marzo 2022*

 *ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI*

 *LORO SEDI*

*OGGETTO:*  **FISCALE – DL. N° 21/20202 Credito d’imposta su acquisto di carburanti in agricoltura**

L’art. 18 del decreto legge n. 21/2022 pubblicato sulla G.U. del 21/03/2022 introduce un contributo sotto forma di credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca. Dunque una parziale compensazione, pari al 20% della spesa sostenuta, relativa al primo trimestre dell’anno 2022.

Il contributo è riconosciuto sotto forma di **un credito di imposta in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nel primo trimestre solare dell’anno 2022**; quindi, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022. La spesa deve essere comprovata da fattura e l’importo su cui calcolare il credito deve essere considerato al netto dell’Iva; non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap; è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto; è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

**Solo in caso di cessione ( art.18  comma 3) le aziende beneficiarie devono richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai Caf o professionisti abilitati.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati, saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

# Cordiali saluti.

